

che chiedono una normativa che in qualche modo lede questi diritti relativi alla *privacy* dei cittadini. Gli Stati Uniti d'America infatti accederanno in maniera non circoscritta ai dati relativi a tutti i passeggeri che andranno da un paese europeo verso gli Stati Uniti d'America. Vi accederanno in maniera non circoscritta, bensì illimitata e proprio per questo hanno ricevuto un duro commento da parte del professor Rodotà, il quale è anche presidente del gruppo dei garanti europei dei dati personali. Questa richiesta degli Stati Uniti mette in difficoltà paesi europei che hanno accettato le regole del diritto alla sicurezza e quelle della tutela dei dati personali. Si tratta quindi di un'azione da parte di un altro Stato che non tiene conto delle nostre direttive e che decide autonomamente di richiedere alle compagnie aeree l'accertamento di dati in maniera ingiustificata.

Quando si maneggiano i dati derivanti dall'accertamento informatico e si utilizzano gli elementi di conoscenza, non bisogna mai eccedere. Infatti, le tecnologie e la neutralità di quello che apparentemente può essere un dato neutro dell'informatica possono invece essere piegati ad una logica che mette in discussione l'acquisizione tutta moderna in virtù della quale l'informatica, l'accesso ai dati e la possibilità di prevenire i reati siano colti come un elemento ulteriore di una democrazia moderna e non come elemento di repressione.

Nonostante questo, il lavoro svolto in Commissione e la convergenza unanime sul testo ci porta a dire che in questa discussione parlamentare manterremo un atteggiamento positivo nei confronti di questo provvedimento, tuttavia facendo tesoro delle contraddizioni che possono aprirsi in un momento di grande attualità, nel quale occorre rafforzare un provvedimento legislativo che tuteli questi elementi che siamo riusciti a coniugare e che quindi non venga stravolto da atteggiamenti che in qualche modo ne limitano la possibilità concreta di prevenire i reati, ai fini della

sicurezza, ma anche al fine di garantire i diritti alla libertà di circolazione nel mondo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2630)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Saponara.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ANTONIO D'ALÌ, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel fare delle brevissime considerazioni in ordine a questa proposta di legge, il Governo non può non sottolineare come discutere oggi di un provvedimento relativo ai poteri delle Forze di polizia non possa non riportare subito il nostro pensiero commosso al sovrintendente Petri, vittima della violenza terrorista nei giorni scorsi; il Governo si associa quindi a quanto già detto da alcuni colleghi.

Questo provvedimento legislativo nasce con il proponimento — come detto giustamente dal relatore e da tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali — di rafforzare alcuni poteri in ordine alla facoltà di accedere (per finalità di prevenzione, di accertamento e di repressione dei reati) ai dati relativi ai movimenti di passeggeri e merci negli aeroporti e nei porti. È un provvedimento che va inteso così come illustrato dal relatore e così come commentato dai colleghi nei loro interventi. Pertanto il Governo non può che associarsi a tali considerazioni, raccomandando all'Assemblea una rapida approvazione del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (1852-2085-2357-3275) (ore 19,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (*vedi calendario*).

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 1852)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che i presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-Ulivo e della Margherita, DL-Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zeller.

KARL ZELLER, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente testo unificato reca modifiche alla legge n. 352 del 1970 nella parte relativa alla materia del referendum previsto dall'articolo 132 della Costituzione per il distacco di comuni e province da una regione e la conseguente aggregazione ad altra regione, al dichiarato fine di adeguare tale disci-

plina al nuovo dettato costituzionale, introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La suddetta legge costituzionale, novellando il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, ha introdotto alcuni elementi di specificazione, prevedendo che per procedere alla modifica territoriale sia necessaria l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia (o delle province) o del comune (o dei comuni) interessati al distacco. Viene in tal modo circoscritto l'ambito territoriale al cui interno dovrà aver luogo la consultazione referendaria.

In questa nuova accezione sono infatti « popolazioni interessate » soltanto le popolazioni residenti negli enti (province o comuni) che chiedono la modificazione territoriale.

La genesi di tale modifica, introdotta con legge costituzionale n. 3 del 2001, mostra infatti inequivocabilmente che l'intenzione del legislatore è stata quella di radicare nella Costituzione una nuova formulazione del principio di partecipazione delle collettività locali, una formulazione che evitasse l'interpretazione che la legge n. 352 del 1970 e, sostanzialmente, anche la Corte costituzionale, hanno dato secondo la precedente formulazione di quel comma e secondo la quale maggioranze non coinvolte nel cambiamento potevano contrastare e annullare le determinazioni di minoranze della stessa collettività che intendevano invece rendersi autonome o modificare la loro appartenenza.

In termini specifici, infatti, le varie proposte, che sono state poi raccolte nel nuovo testo del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, avevano l'obiettivo di evitare che i comuni e le province e le rispettive popolazioni che rimangono nel loro ente di appartenenza e che siano eventualmente contrarie alla cessione o all'acquisto, neghino, prevalendo nel referendum, il diritto di autodeterminazione del comune o della provincia che chiede il distacco.

Come già accennato, il testo unificato licenziato dalla Commissione risponde così

all'esigenza di conformare alla nuova norma costituzionale le disposizioni della legge ordinaria n. 352 del 1970. Tale esigenza, tra l'altro, è stata ribadita anche nel corso di una serie di audizioni informali che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'istruttoria legislativa. Sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Unione dei comuni italiani per cambiare regione, dell'Unione province d'Italia, dell'Associazione nazionale comuni italiani, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e il presidente della provincia autonoma di Bolzano. Da parte di tutti i soggetti auditi è stata evidenziata l'esigenza di un intervento legislativo nel senso qui proposto.

Il presente testo unificato, quindi, si fa carico di tale esigenza, prevedendo non solo la modifica dell'ambito territoriale entro il quale dovrà svolgersi il referendum, ma anche esigendo, quali presupposti per la richiesta referendaria, le sole deliberazioni dei comuni e delle province richiedenti e non più quelle — previste nell'attuale formulazione dell'articolo 42 della legge n. 352 del 1970 — di tanti consigli comunali o provinciali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione di origine e un terzo della popolazione della regione di destinazione.

L'articolo 1 del presente testo unificato, nel modificare il secondo periodo, del secondo comma, dell'articolo 42, della legge sopracitata, prevede che se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altre regioni, la richiesta di referendum è corredata dalle sole deliberazioni dei consigli provinciali o dei consigli comunali, rispettivamente delle province o dei comuni di cui si propone il distacco.

L'articolo 2 introduce una modifica di coordinamento al testo dell'articolo 43 della legge n. 352 del 1970. Con la modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, la richiesta di un numero minimo di consigli comunali è oggi prevista solo per i referendum finalizzati

alla fusione o alla creazione di nuove regioni e non più, invece, anche per procedere al distacco di comuni e province da una regione per l'aggregazione ad altra regione.

L'articolo 3 del testo unificato prevede, coerentemente alla modifica dell'articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, che si propone con l'articolo 1, una modifica del terzo comma dell'articolo 44 della medesima legge, attraverso la quale si chiarisce che, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il referendum è indetto nei soli territori delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra.

Con l'articolo 4 del presente testo unificato, attraverso una modifica dell'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, si prevede una diversa procedura per la presentazione al Parlamento delle iniziative legislative consequenziali all'approvazione dei referendum prima citati.

Appare a tal proposito importante ricordare come la legge costituzionale n. 3 del 2001, nel modificare l'articolo 132 della Costituzione, ha mantenuto comunque il principio secondo il quale la procedura per il distacco di comuni e province da una regione ad un'altra regione, si conclude con una decisione da parte del Parlamento, al quale, quindi, spetta l'ultima pronuncia. Attualmente, il quarto comma dell'articolo 45 prevede semplicemente che, nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Con il citato articolo 4 del presente testo unificato, modificato rispetto alla precedente formulazione, al fine di recepire un'osservazione formulata in sede di parere dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si propone di introdurre una procedura maggiormente dettagliata, che disciplini, tra l'altro, la fase di consultazione dei consigli regionali

prevista espressamente dall'articolo 132 della Costituzione. Si prevede, infatti, che, nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma, invia ai consigli regionali delle regioni le cui circoscrizioni sono modificate, il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione, perché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi settanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge, costituzionale o ordinaria, unitamente ai pareri resi dai consigli regionali, solo se pervenuti entro il predetto termine; altrimenti, si procede in assenza di questi pareri.

Si prevede, inoltre, che i disegni di legge costituzionale che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a statuto speciale sono altresì comunicati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali. Ogni statuto speciale, infatti, prevede una particolare forma di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome stesse. Tale ultimo inciso appare necessario in quanto tali regioni, nei rispettivi statuti, che — come è noto — sono adottati con legge costituzionale, delimitano espressamente il proprio ambito territoriale, producendo così una rigidità del territorio strettamente connessa alla specialità dell'ente e, quindi, la necessità di attivare una procedura di revisione degli statuti, qualora si intenda modificare l'ambito territoriale della regione. Ciò è necessario anche per rispettare il cosiddetto carattere pattizio degli statuti speciali. Nel procedimento di aggregazione di comuni o province al territorio delle regioni a statuto speciale appare, quindi, necessario prevedere l'adozione di una legge costituzionale, finalizzata a modificare gli statuti nella parte relativa al territorio dell'ente, ferma restando anche per tali regioni l'applicabilità dei principi contenuti nella

normativa, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale. Resta, inoltre, ferma la competenza legislativa esclusiva delle regioni a Statuto speciale in ordine alla disciplina del referendum comunale o provinciale, dal momento che queste godono di questa particolare competenza a differenza delle regioni a statuto ordinario.

Attesa la rilevanza istituzionale dell'intervento legislativo che si propone e l'unanimità dei consensi registrati nel corso dell'esame in Commissione, si auspica una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione.* Signor Presidente, onorevoli deputati, la proposta di legge in discussione mira a modificare la legge 25 maggio 1970 n. 352 che disciplina i referendum previsti dalla Costituzione. In particolare, la proposta ridefinisce la regolamentazione del referendum richiesto per il distacco di province e comuni da una regione e per l'aggregazione ad un'altra regione, ciò nel presupposto che la legge, nel testo vigente, non corrisponda allo spirito — e forse anche — se non alla lettera della Costituzione in particolare dell'articolo 132 secondo comma, come di recente modificato. L'articolo 132 secondo comma nel testo previgente alla modificazione introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 prevedeva che il distacco di comuni e province da una regione all'altra avvenisse con legge e a seguito di referendum senza specificare altro.

La legge n. 352 del 1970 ha poi previsto all'articolo 42 che la richiesta di distacco e aggregazione sia accompagnata dalle deliberazioni di tanti consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone di essere aggregati, oltre che dalle deliberazioni dei consigli comunali o provinciali di cui si propone il distacco e di tanti consigli comunali o

provinciali rappresentativi di almeno un terzo della popolazione della regione dalla quale deve avvenire il distacco. Il nuovo testo dell'articolo 132, secondo comma, prevede che si possa, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati, espressa mediante referendum e con la legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Il progetto di legge intende, dunque, chiarire conformemente alla nuova disposizione costituzionale, che le deliberazioni necessarie per la richiesta di referendum sono solo quelle dei comuni o province che richiedono il distacco e che le popolazioni interessate al referendum solo quelle che intendono aggregarsi. A tal fine, il progetto interviene sulla legge n. 352 del 1970 della quale viene modificato l'articolo 42, nel senso di prevedere specificamente — secondo l'articolo 1 della proposta — che nel caso di distacco di comuni o province da una regione per l'aggregazione ad altra regione anche a statuto speciale siano necessarie le deliberazioni dei comuni o province di cui si propone il distacco.

L'articolo 2 introduce una modifica all'articolo 43 della legge n. 352, prevedendo che l'attività dell'ufficio centrale del referendum sia volta alla verifica del numero minimo delle deliberazioni depositate, ove ciò sia espressamente richiesto.

L'articolo 3 modifica l'articolo 44 della legge n. 352 stabilendo che sono interessati da tale tipo di referendum i territori dei comuni e delle province che intendono passare da una regione all'altra.

Infine, l'articolo 4 sostituisce il procedimento previsto dal quarto comma dell'articolo 45 della legge n. 352 del 1970, prevedendo una procedura maggiormente dettagliata che disciplini la fase di consultazione dei consigli regionali. Infatti, si prevede che nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta*

Ufficiale di cui al precedente comma, invia ai consigli regionali delle regioni le cui circoscrizioni sono modificate il disegno di legge di cui all'articolo 132 della Costituzione perché si esprimano ai sensi del medesimo articolo 132. Entro i successivi settanta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento il disegno di legge, unitamente ai pareri resi dai consigli regionali, se pervenuti.

Si prevede, inoltre, che i disegni di legge costituzionale, che prevedono la modificazione del territorio delle regioni a statuto speciale, sono altresì comunicati alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti speciali, che prevedono particolari forme di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome stesse nella procedura di revisione.

Il Governo esprime apprezzamento per il proficuo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione affari costituzionali e concorda con le soluzioni adottate dal progetto, che risulta conforme al dettato costituzionale e pienamente rispettoso del principio di autonomia degli enti locali.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di tenersi nei loro interventi, poiché, in caso contrario, mi vedrò costretto a rinviare la discussione ad altra seduta. Omai, infatti, sono in aula da tanto tempo e sto accusando alcuni problemi fisici. Mi appello, quindi, alla cortesia dei colleghi.

È iscritto a parlare l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, il provvedimento in oggetto è importante. Già nel corso della X legislatura ne era iniziato l'*iter*: probabilmente, essendo ormai giunti alla XIV legislatura, esso è maturo. Dico questo anche considerando le affermazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. In particolare ringrazio il relatore Zeller perché ha effettuato una sintesi delle proposte di legge provenienti da tutti gli schieramenti politici: ecco perché questo provvedimento troverà unanime consenso.

Intendevo solamente segnalare come l'unione dei comuni che chiedono di cambiare regione abbia sensibilizzato noi parlamentari chiedendoci di trovare, attraverso un provvedimento legislativo, una risposta a quella forte richiesta di determinazione per quanto riguarda la collocazione amministrativa. Molti dei comuni italiani chiedono proprio di poter cambiare regione attraverso una procedura che stiamo definendo. Si tratta di un atto di giustizia che va riconosciuto e penso che questo provvedimento rappresenti proprio la soluzione migliore e più consona rispetto ad una richiesta che proviene da molte parti del nostro paese.

Chiedo alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza sulla base dei consueti criteri.

È iscritto a parlare l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, questo provvedimento di legge merita il sostegno del gruppo della Margherita per tre ragioni che elencherò succintamente: supera le interferenze delle comunità non interessate alle procedure relative all'aggregazione ad altre regioni; specifica che per le regioni a statuto speciale è necessaria una procedura costituzionale, alla luce della diversità di ordinamento di quelle regioni; muove verso la chiusura del procedimento con la formulazione di una legislazione ordinaria o costituzionale che acquisisca il parere delle regioni.

Questi tre momenti di adeguamento della legislazione ordinaria, del referendum e della legge costituzionale fanno ritenere che, tale provvedimento, debba essere supportato e sostenuto dal gruppo della Margherita nel corso del prosieguo del dibattito parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

DANILO MORETTI. Signor Presidente, accogliendo la sua proposta svolgerò alcune brevi considerazioni e chiederò alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del mio intervento.

Onorevoli colleghi, nel nostro paese non è difficile imbattersi in situazioni in cui cittadine o piccoli centri, legati tra loro da vincoli storici e di natura economico-sociale, siano separati da confini regionali che, di fatto, costringono abitanti di una stessa area culturale a gravitare su zone con tradizioni diverse, quando addirittura accade — come in alcuni casi — che il clima che si crea sia di accentuata rivalità.

I nostri costituenti ben conoscevano tale realtà storico-geografica se hanno dato la facoltà ai comuni ed alle province di passare, su propria richiesta, da una regione di appartenenza ad un'altra.

Altre volte, l'affacciarsi di nuove realtà economiche di centri vicini siti in regioni confinanti può calamitare l'interesse di aree meno sviluppate che cercano, anche sotto il profilo amministrativo, di diventare parte integrante delle zone in crescita e sviluppo. Una realtà emblematica di quanto evidenziato è la regione Marche ove gli abitanti di alcune vallate, Valmarecchia ed altre nel Montefeltro, peraltro di culture e tradizioni romagnole, per recarsi al proprio capoluogo, Pesaro, devono scendere a valle e passare per il nuovo capoluogo provinciale di Rimini in Emilia Romagna. La cartografia politica ed amministrativa delle Marche si presenta nella caratteristica pelle di leopardo, maculata da *enclave* ovvero da isole amministrative, avendo porzioni di territorio staccate dai centri di appartenenza, siano essi comuni (13 casi), province (due casi) o regioni (tre casi), per non parlare della Repubblica di San Marino, un vero e proprio Stato entro lo Stato, ciò a dimostrazione di un antico retaggio di situazioni politiche e militari medievali.

Nei primi anni novanta alcune di queste realtà si associarono, costituendo l'unione comuni italiani per cambiare regione con sede nel municipio del comune di San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia, con lo scopo di uscire dall'ambito strettamente locale per sollevare la questione a livello nazionale. Il territorio del comune di San Michele al Tagliamento, attualmente inserito nella provincia di Venezia, regione Veneto, è quello da dove è partita l'idea della costituzione di tale organismo nazionale che fungesse da portavoce per le tante comunità locali necessitanti di una riconsiderazione delle proprie collocazioni territoriali. In tale comune, nel 1992 si tenne un referendum autogestito da un comitato locale che ottenne dall'amministrazione comunale tutte le strutture e le attrezzature solitamente utilizzate per tali occasioni.

La regione Veneto, in precedenza, aveva bocciato la delibera consiliare con cui lo stesso comune decideva l'effettuazione di un referendum per sapere cosa pensasse la propria gente.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Moretti, non ha chiesto l'autorizzazione alla pubblicazione del testo del suo intervento?

DANILO MORETTI. Sì, signor Presidente, ma vorrei concludere questo concetto.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Moretti.

DANILO MORETTI. La popolazione, con l'87 per cento dei « sì », contro il 12 per cento dei « no », sul 74 per cento dei votanti aventi diritto, decise di ritornare, come lo era un tempo, a far parte di quella che era chiamata la patria del Friuli.

Per le restanti considerazioni faccio riferimento al testo di cui ho chiesto alla Presidenza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni integrative del suo intervento sulla base dei consueti criteri.

È iscritta a parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà. Dimostri, nel nome, il rispetto per coloro che sono qui.

SESA AMICI. Signor Presidente, sarò fedele alla richiesta da lei avanzata e che condivido. Credo che per il gruppo dei Democratici di sinistra questo provvedimento porti a compimento una certa aspirazione e mi riferisco al fatto che i provvedimenti, una volta approvati, hanno bisogno di attuazione pratica. Siamo di fronte all'attuazione pratica della nuova modifica del titolo V della Costituzione in relazione all'articolo 132, proprio in materia di referendum, con particolare riferimento a regioni, comuni e province che intendono aggregarsi ad un'altra regione.

Il provvedimento tiene conto di una novità costituzionale importante, quella di dare conto della partecipazione collettiva dei soggetti interessati; ciò non avveniva con l'altro procedimento, tant'è vero che è stato compito del legislatore e, quindi, anche dei proponenti stabilire che le popolazioni interessate al referendum siano quelle dei comuni o delle province che ne chiedono l'aggregazione e non anche quelle delle regioni, come avveniva prima, a cui in qualche modo dovevano essere aggregate.

Credo che sia importante il secondo elemento, quello relativo al procedimento per le regioni a statuto speciale, anche perché si tratta di una questione sulla quale avremo modo di discutere anche con riferimento ad altri provvedimenti di riforma e di attuazione del titolo V.

Per questi argomenti, per la validità di un principio costituzionale legato alla partecipazione delle popolazioni interessate, il provvedimento non solo avrà il nostro consenso, ma anche nella discussione parlamentare saremo sereni nell'affrontarlo perché ci pare costituisca un elemento per

l'attuazione di legge, già sottoposta a referendum nazionale.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 1852)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Zeller.

KARL ZELLER, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Annunzio di una informativa
urgente del Governo.**

PRESIDENTE. Comunico che nella giornata di domani, mercoledì 5 marzo, intorno alle ore 17, il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, renderà un'informativa urgente sul tragico episodio avvenuto sul treno Roma-Arezzo, che è costato la vita al sovrintendente della Polfer Emanuele Preti, e sullo stato della lotta al terrorismo.

Al termine dell'informativa, secondo quanto già comunicato ai gruppi, avrà luogo un dibattito cui potrà intervenire, in ordine decrescente, un rappresentante per ogni gruppo per un tempo di sette minuti, con un tempo aggiuntivo — come da prassi — per il gruppo misto.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 5 marzo 2003, alle 10,30:

(ore 10,30, con votazioni a partire dalle ore 11, con prosecuzione pomeridiana a partire dalle ore 16)

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1922 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche (*Approvato dal Senato*) (3650-A).

— *Relatore*: Antonio Pepe.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali (3664-A).

— *Relatore*: Foti.

3. — Seguito della discussione della mozione Violante ed altri n. 1-00154 sulla riforma del sistema pubblico della ricerca.

4. — Seguito della discussione delle mozioni Crucianelli ed altri n. 1-00139 e Mantovani ed altri n. 1-00152 sulla Conferenza dell'Organizzazione mondiale del commercio prevista a Cancun.

5. — Seguito della discussione delle mozioni Volontè ed altri n. 1-00127, Violante ed altri n. 1-00163, Burani Procaccini ed Antonio Leone n. 1-00164 e Castagnetti ed altri n. 1-00165 sulle misure in favore della famiglia e della natalità.

6. — Seguito della discussione della mozione Sergio Rossi ed altri n. 1-00093 sul costo della vita.

7. — Seguito della discussione delle mozioni Paoletti Tangheroni ed altri n. 1-00166, Bolognesi ed altri n. 1-00098, Giulio Conti ed altri n. 1-00106 e Cima ed altri n. 1-00167 sulle iniziative per contrastare la pratica dell'infibulazione.

8. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DI LUCA: Modifica all'articolo 21 della legge 26 marzo 2001, n. 128, in materia di accesso da parte delle Forze di polizia ai sistemi informativi e ai dati detenuti dai vettori aerei e navali (2630-A).

Relatore: Saponara.

9. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

FONTANINI; FOTI; ILLY ed altri; MORETTI e LENNA: Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (1852-2085-2357-3275-A).

— *Relatore:* Zeller.

(ore 15)

10. — Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

(ore 17)

11. — Informativa urgente del Governo sul tragico episodio avvenuto sul treno Roma-Arezzo, che è costato la vita al sovrintendente della POLFER Emanuele Petri, e sullo stato della lotta al terrorismo.

La seduta termina alle 20,15.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DEGLI INTERVENTI DEI DEPUTATI PIETRO FONTANINI E DANILÒ MORETTI IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 1852-2085-2357-3275

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame rappresenta la corretta risposta a quelle migliaia di cittadini che da anni chiedono giustizia per poter liberamente determinare la loro collocazione amministrativa. Questi cittadini hanno dato vita nei primi anni novanta ad una associazione denominata Unione comuni italiani per cambiare regione con lo scopo di uscire dall'ambito strettamente locale e sollevare questo problema a livello statale.

La loro volontà è quella di superare situazioni amministrative che impediscono loro di potersi riconoscere in quelle istituzioni amministrative che bene rappresentano la loro identità culturale, sociale ed economica.

In Italia non è difficile imbattersi in comuni o piccoli centri separati da confini regionali che obbligano queste comunità a convivere con realtà socio-amministrative non in sintonia con la loro tradizione culturale.

I nostri costituenti, ben conoscendo tali realtà, hanno dato con l'articolo 132 la facoltà a comuni e province di passare su loro richiesta da una regione di appartenenza ad un'altra.

Emblematica a questo proposito è la situazione del comune di San Michele al Tagliamento, il cui territorio è attualmente inserito nella provincia di Venezia e fa quindi parte della regione Veneto. La popolazione di questo comune è da sempre legata culturalmente ed economicamente con la confinante regione Friuli-Venezia Giulia. Un legame che si manifesta oltre che nei rapporti economici continui con la regione Friuli anche nella

lingua parlata da questi cittadini che è la stessa che si usa in Friuli, cioè il friulano.

I cittadini di San Michele al Tagliamento, come moltissimi altri sparsi in decine di comuni in Italia, al momento della delimitazione amministrativa a livello regionale hanno dovuto soccombere a criteri esclusivamente geografici per la definizione dei confini regionali.

Quella decisione non è stata mai condivisa dalla stragrande maggioranza degli abitanti perché antistorica e anticulturale. Infatti nel 1992 in questo comune si tenne un referendum autogestito per conoscere la volontà popolare in merito alla possibilità di passare alla regione Friuli-Venezia Giulia. La popolazione, con l'87 per cento di « sì » contro il 12 per cento di « no », decise di ritornare (come lo era un tempo) a far parte di quella che era chiamata la « Patria del Friuli ».

A quella volontà non si riuscì a dare una risposta positiva a causa degli insormontabili ostacoli procedurali che la legislazione oppone.

In oltre cinquant'anni di vita della Costituzione repubblicana mai si è riusciti a modificare di un solo metro un confine regionale. L'articolo 132 della Costituzione nella sua prima stesura e soprattutto la legge n. 352 del 1970 hanno di fatto impedito ai cittadini l'espletarsi del diritto di rivedere i confini regionali.

Il titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352, agli articoli 42 e 44 prevede che la richiesta di referendum per il distacco di una o più province ovvero di uno o più comuni, finalizzata all'aggregazione ad un'altra regione, deve essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell'oggetto, dei consigli provinciali o comunali che chiedono il distacco e di tanti consigli provinciali o comunali tali da rappresentare almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale viene richiesto il distacco e di quelli della regione alla quale si propone l'aggregazione delle province e dei comuni.

Quanto poi all'ambito territoriale interessato dalla consultazione referendaria, il successivo articolo 44 precisa che il refe-

rendum doveva essere indetto sia nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendevano staccarsi sia in quella a cui intendevano aggregarsi.

Fortunatamente grazie alla modifica dell'articolo 132 della Costituzione ed alla nuova sensibilità autonomistica e federalista che pervade grandi settori del Parlamento il testo unificato troverà una rapida approvazione in quest'aula.

DANILO MORETTI. Se questa era ed è la volontà di quelle popolazioni, non se ne fece nulla per gli insormontabili ostacoli procedurali allora in vigore. La comunità di San Michele al Tagliamento, sia a livello di amministrazione comunale che di specifiche associazioni che di singole persone, non ha da allora mai smesso di credere e di operare a favore di una modifica legislativa che ponesse equità nella questione, spendendo risorse — economiche ed umane — anche a favore di tutte le altre comunità nazionali dalle simili esigenze. Per tali lodevoli motivi e per la sua realtà nota a molti dei proponenti analoghe iniziative legislative, a tale comune (ed ai pochi altri che avessero già deliberato in merito) vengono riconosciute, dalla presente proposta di legge, come già espletate le procedure d'iniziativa, permettendo allo stesso di procedere con l'iter a partire direttamente dall'indizione del referendum ai sensi di legge.

L'articolo 132, secondo comma, della Costituzione *ante* riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3 del 2001) recitava così: « Si può con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra ».

Un dettato semplice e chiaro nel sottintendere chi dovesse richiedere il distacco/aggregazione (ovviamente gli enti territoriali che avessero voluto cambiare regione) e chi dovesse esprimersi in referendum (gli stessi), platealmente travisato dalle norme attuative, contenute nel titolo III « Referendum per la modificazione territoriale delle regioni previsti dall'articolo

132 della Costituzione», della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo ».

Tali norme prevedono le seguenti fasi procedurali:

1) il consiglio comunale, del/i comune/i interessato/i a cambiare regione, approva/no una delibera ove si: *a)* richiede il referendum secondo il seguente testo « Volete che il territorio del comune di (...) sia separato dalla regione (...) per entrare a far parte integrante della regione (...) ? » (questo testo referendario deve essere uguale per tutti i comuni dei quali si è trattato ma anche dei successivi, dei quali si tratterà in seguito); *b)* nomina un delegato effettivo e uno supplente uguali per tutti i comuni di cui sopra e sotto;

2) deliberazioni identiche per oggetto alle precedenti (e con uguale testo referendario e nominativi dei delegati): *a)* di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione da cui avviene il distacco; *b)* di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone l'aggregazione;

3) deposito — presso la cancelleria della Corte di cassazione, effettuato da uno dei delegati (il quale eleggerà domicilio in Roma) — della richiesta di referendum di cui al numero 1), corredata dalle deliberazioni di cui al numero 2);

4) l'Ufficio centrale per il referendum accerta la conformità della richiesta nonché il raggiungimento del numero minimo delle deliberazioni depositate, dopodiché dichiara l'eventuale sua legittimità;

5) il Presidente della Repubblica indice il referendum su deliberazione del Consiglio dei ministri;

6) il referendum è indetto sia nel territorio della regione dalla quale i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della regione alla quale i comuni intendono aggregarsi;

7) nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il ministro dell'interno presenta al Parlamento un apposito disegno di legge;

8) promulgazione della legge che dispone il distacco del comune dalla regione (...) e la sua aggregazione alla regione (...).

Ciò prevedendo, la norma attuativa annulla la volontà esclusiva del singolo comune a decidere autonomamente del proprio passaggio di regione potendo venire: *a)* impedito nella richiesta, dal mancato supporto deliberativo degli altri enti; *b)* costretto ad effettuare controvoce il cambiamento per volontà degli altri comuni chiamati anche essi a referendum, il cui voto verrebbe sommato a quello, ancorché contrario, del comune medesimo.

Tutto questo appesantimento ed effetto contrario palesemente incostituzionale a detta dei più esperti costituzionalisti in materia, tra cui il professor Maurizio Pedrazza Gorlero, preside della facoltà di giurisprudenza dell'università di Verona, non ha fatto altro che scoraggiare qualsiasi iniziativa ufficiale, tentata in questo mezzo secolo di Repubblica — a nostro sapere — da sole due amministrazioni comunali: Gallo Matese, nel 1987, che dalla provincia di Caserta in Campania voleva passare alla provincia di Isernia, in Molise, e Chieti, nel 1993, che dalla provincia di Foggia, in Puglia chiedeva di trasferirsi alla provincia di Campobasso, anch'essa in Molise.

Ovviamente, non raggiungendo il numero di delibere di appoggio di tanti altri comuni sia della propria regione che di quella a cui avevano chiesto di essere aggregati, che rappresentassero almeno un terzo delle rispettive popolazioni regionali, la Corte di cassazione bocciò le loro richieste.

In oltre cinquant'anni di vita della Costituzione repubblicana mai si è riusciti a modificare di un solo metro un confine regionale, se si esclude il caso della regione Molise, istituita nel 1963 con una norma costituzionale transitoria.

Così disponendo, la citata legge n. 352 del 1970 travisa le procedure al punto da rendere: *a)* più complicata la procedura del semplice passaggio di un comune da una all'altra regione poiché la richiesta deve essere fatta da tanti enti che rappresentano, rispettivamente, almeno un terzo delle popolazioni di entrambe le regioni; *b)* più semplice la procedura più complessa della fusione di regioni, per la cui richiesta sono sufficienti le sole delibere degli enti che rappresentino almeno un terzo dei residenti.

Venendo al problema legislativo del distacco di comuni e di province da una regione all'altra, c'è da dire che la legge 25 maggio 1970, n. 352, non distingue abbastanza e cioè non distingue in modo conforme alla volontà del costituente le verse fattispecie di modifiche territoriali: *a)* la fusione di regioni esistenti; *b)* la creazione di nuove regioni (entrambe in riferimento al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione); *c)* il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra di comuni e di province (previsto invece dal secondo comma del citato articolo 132).

Infatti, mentre la prima fattispecie disciplinata con rispetto dello spirito della lettera della Costituzione, non altrettanto può dirsi per le altre due. Per la parte che riguarda il passaggio di comuni e di province da una regione all'altra diversamente da quanto è stabilito nella legge n. 352 del 1970, la Costituzione non prevede affatto il coinvolgimento di quote di popolazione delle regioni al di là di quelle direttamente interessate.

In sede di Assemblea costituente, circa quest'ultima fattispecie, si era affacciata la tesi più rigida del coinvolgimento anche degli altri comuni e province — non direttamente interessati — sia delle regioni da cui è chiesto il distacco che di quelle a cui i comuni e le province intendono aggregarsi; ciò al fine del contemperamento dei vari interessi in gioco. I costituenti decisero invece, accogliendo un emendamento di Costantino Mortati, di affidare al parere delle regioni — che

devono essere ascoltate — la tutela generale degli interessi delle regioni coinvolte.

L'Assemblea costituente, al fine di arginare le richieste di istituzione di nuove regioni o di modificazione di quelle esistenti — che provenivano da ogni parte, supportate ora da motivazioni campanilistiche ora da altri presupposti — decise di costituire, come ben ha posto in rilievo lo storico delle istituzioni Ettore Rotelli, « le regioni storico-tradizionali di cui alle pubblicazioni ufficiali statistiche ».

Da tale decisione scaturì l'elenco delle regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione, successivamente modificato, in base alla XI disposizione transitoria, soltanto con la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, istitutiva della regione Molise separata dalla regione Abruzzi. È così da ritenere che una semplificazione delle procedure relative alla migliore definizione delle circoscrizioni regionali sia perfettamente in linea con le previsioni dell'articolo 132 della Costituzione. E lo sia tanto più quando si tratti di richieste di distacco e di aggregazione di comuni e di province che vogliano tornare a fare parte dell'originaria loro regione « naturale » o collocarsi in una regione con affinità linguistica, etnica e culturale.

Da ciò la conclusione: la procedura prevista per l'ipotesi di cui al citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione appare, nel testo del secondo comma dell'articolo 42 e del terzo comma dell'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in contrasto con la Costituzione.

Da un lato, il procedimento è notevolmente aggravato, quasi che il legislatore ordinario non avesse fiducia, e certamente avesse meno fiducia del costituente, verso gli eletti del popolo nei consigli comunali e provinciali e *tout court* verso il popolo, chiamato a referendum.

Dall'altro lato, è negletta l'opinione delle regioni.

Nel corso delle passate legislature sono state presentate delle iniziative legislative: dal 1987 al 2001; dalla X legislatura alla

XIII legislatura, ed esattamente dodici proposte della Camera e sei proposte del Senato.

Nel 1993 il Parlamento si pronunciò alla Camera dei deputati, in modo chiaro ed esplicito contro l'evidente incongruenza, anche sullo stesso piano costituzionale, della legge n. 352 del 1970 in applicazione dell'articolo 132 della Costituzione, «auspicando che il Parlamento anche sulla base delle varie proposte legge già presentate, approvi rapidamente la modifica del titolo III della legge n. 352 del 1970, intitolato »Norme sui referendum territoriali«, riconducendo la consultazione referendaria ivi prevista alle sole popolazioni dei comuni oggetto di trasferimento e ripristinando il parere delle regioni, così come risulta dallo spirito e dalla lettera della Costituzione»; con ciò impegnando il Governo «a concorrervi anche con proprie idonee iniziative» (ordine del giorno approvato alla Camera dei deputati il 4 agosto 1993 a seguito del disegno di legge n. 2179, relatore il deputato Bertoli).

La I Commissione (Affari costituzionali) ebbe ad avviare l'esame il 18 dicembre 1993, non conclusosi per la caduta del Governo in carica.

Anche alla luce dei citati atti parlamentari, si è redatta la presente relazione, facendo specialmente riferimento alla relazione della proposta di legge atto Camera n. 825 del 1992 dell'onorevole Danilo Bertoli.

Fortunatamente, con il passare del tempo, è cresciuta largamente nel paese una nuova e più forte cultura autonomistica e federalista che fa ben sperare in una favorevole accoglienza delle proposte di legge espresse nel testo unificato in discussione. Tale testo unificato vuole anche riportare nel giusto rilievo il parere delle regioni, restituendo ad esse il ruolo voluto dal costituente. Infatti, tale parere non solo deve essere sentito come ben recita il citato secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione ma, se positivo, irrobustisce l'orientamento dei consigli comunali e provinciali e dei cittadini elettori

che si sono espressi nel referendum, con ciò concretizzando uno degli aspetti centrali della visione costituzionale della democrazia, per cui la democrazia diretta e quella rappresentativa devono stare tra di loro non in condizione di contrasto ma di reciproca integrazione.

Il parere delle regioni non potrà essere vincolante, per la necessità di rispettare la volontà popolare espressa con referendum e, anche se non venisse espresso dal consiglio regionale, non bloccherebbe l'iter procedurale; ciò ad evitare forme improprie di imposizioni verticistiche che, per fare così, utilizzerebbero le vie burocratico-legali, invece di accettare il democratico confronto politico.

Questo parere potrebbe essere collocato anche subito dopo la delibera dei consigli comunali e provinciali e ciò certo nel rispetto della Costituzione; è parso, però che in questo caso potesse assumere un carattere di un parere di *routine*: passaggio quasi burocratico nella procedura di avvicinamento al referendum. Si è preferita così la diversa soluzione di collocarlo subito dopo i referendum per dare agli stessi quella centralità che la Costituzione ha voluto (valutazione degli interessi regionali) nel rapporto con la volontà locale e popolare.

Infatti non è vero, come sembrerebbe dopo quanto qui evidenziato, che l'espressione regionale — seppur non vincolante — sia una pura formalità; poiché la procedura, di tutto l'iter per il cambiamento di regione, termina con l'approvazione della legge da parte del Parlamento che non è costretto (per formalità) ad approvare bensì dovrà vagliare attentamente se sussistano le condizioni necessarie per decretare tale cambiamento confinario.

Come si può ben capire da quanto esposto, per il buon esito di un cambiamento richiesto non basta l'espletamento (anche se positivo) dei primi tre livelli procedurali di cui si preciserà più oltre e cioè: 1) la richiesta del consiglio comunale o provinciale; 2) il referendum; 3) i pareri regionali, ma occorre anche quello parlamentare.

Esso è l'ultimo atto, quello definitivo, e pertanto sarà il frutto di una attenta valutazione del caso e terrà senz'altro in debita considerazione i pareri delle regioni. Questi più saranno dettagliati, precisi e motivati — oltre che documentati — più potranno risultare un valido supporto per la finale decisione parlamentare.

Una loro formulazione superficiale e frettolosa, di parte o — peggio — la loro assenza, non esimerà certamente il Parlamento dal decidere con ponderazione, specie in casi particolari (esempio, la mancanza di contiguità territoriale fra i territori da aggregare), con ciò evitando spostamenti dettati da calcoli prettamente opportunistici o di destabilizzazione istituzionale (pensiamo, per assurdo, ad un comune della Puglia che chiede, ottenendo, l'approvazione a tutti i livelli, di aggregarsi alla Liguria!).

Si è voluto disquisire anche su questa casistica — che certamente non accadrà nella realtà — proprio per dimostrare che la volontà dei firmatari delle quattro proposte di legge di tenere in considerazione i più svariati aspetti della questione, dimostrando anche come la semplificazione chiesta alla procedura distacco-aggregazione, per il cambiamento dei confini regionali attuali, non sia semplicistica. Pertanto l'aver proposto di limitare le richieste di distacco-aggregazione, ed il conseguente referendum, ai soli enti locali direttamente interessati — demandando la rappresentanza degli altri alle rispettive regioni — viene controbilanciato dal peso che a queste ultime verrà dato in sede parlamentare.

Ho usato il condizionale proprio perché sono consapevole che — e l'abbiamo evidenziato in precedenza — niente può essere ritenuto certo ed automatico.

A dare chiarezza alla materia è ora la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha definitivamente esplicitato che al referendum deve essere chiamato solo il comune o la provincia che ha chiesto di cambiare regione.

Il presente testo unificato è diretto a semplificare la procedura prevista dalla

legge 25 maggio 1970, n. 352, per l'aggregazione di comuni o province ad altre regioni, ma intende anche svolgere la funzione di adeguamento della stessa norma al nuovo dettato costituzionale.

Questo testo unificato, in linea con quanto dispone l'articolo 132 della Costituzione, consente i suddetti trasferimenti, mediante una procedura democratica che lascia l'iniziativa e la scelta referendaria al singolo ente territoriale interessato.

Lo stesso costituzionalista Pedrazza Gorlero spiega che, nel momento in cui la Costituzione ha voluto meglio precisare che al referendum deve essere chiamata solo la popolazione dell'ente che vuole cambiare, è sottinteso come debba essere solo lo stesso a fare anche la rispettiva richiesta.

La procedura — riportata allo spirito ed alla lettera della Costituzione, che conseguirà all'approvazione della presente iniziativa legislativa — è organizzata su quattro distinti livelli: 1) la richiesta di referendum adottata dal consiglio comunale o provinciale; 2) l'espressione della volontà popolare attraverso lo stesso referendum; 3) i pareri delle regioni; 4) la deliberazione del Parlamento, sulla base dell'iniziativa legislativa del ministro dell'interno.

Nulla è innovato circa le previsioni finanziarie dell'articolo 53 della legge n. 352 del 1970.

A conclusione, dunque, c'è da dire che le procedure, in realtà, non mirano ad incentivare facili processi di disaggregazione ed aggregazione di comuni o province; esse, è bene ripeterlo, riportate allo spirito ed alla lettera della Costituzione, tendono a fornire una base ragionevole ai processi di aggregazione delle «regioni naturali» così come assunte dal costituente nella delimitazione delle regioni.

Il presente testo unificato vuole anche corrispondere a questa aspirazione nell'ottica di una effettiva trasformazione della Repubblica in senso moderno, aperto alle autonomie locali ed ai principi di sussidiarietà ridefinendo, in modo più aderente alle previsioni contenute nell'articolo 132 della Costituzione, le procedure previste

(ivi compresi lo svolgimento dei referendum ed i loro esiti), per consentire che comuni e province, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Poiché, dunque, il processo di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione non deve essere l'esito di una volubile « aspirazione » ma il riconoscimento di una storia e di una volontà, esso è qui regolamentato in modo tale che la richiesta dell'iniziativa sia sottoposta non solo al vaglio dei cittadini elettori ma anche dei consigli comunali che la propongono e dei consigli regionali che la valutano, prima ancora che essa sia definitivamente deliberata dal Parlamento, a cui rimane il potere sovrano nel decidere.

Come dice la Costituzione, democrazia rappresentativa e democrazia diretta non devono stare fra loro in contrasto ma in reciproca integrazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente provvedimento accresce in misura rilevante l'autodeterminazione dei comuni e delle province in ordine al distacco da una regione e all'aggregazione ad un'altra e rappresenta quindi un'innovazione legislativa di grande valenza democratica.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,30.